



Firenze, 4 novembre 2014
Al presidente del Consiglio Regionale
On. Alberto Monaci
SEDE

Proposta di legge ai sensi dell'Art 119 Reg Interno

Oggetto: Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie non mediche

Sommario

Preambolo

Art 1 – Libera professione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione

Art 2 – Libera professione del personale di supporto

Art 3 – Modalità attuative

Art 4 – Clausola di invarianza finanziaria



Preambolo

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto regionale;

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico Impiego)

Vista la Legge 662/1996

Visto l'art. 1 della Legge n.43 del 1° febbraio 2006.

Vista la Legge 10 agosto 2000, n.251 (disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica);

Considerato quanto segue:

La crescente domanda assistenziale legata a fattori diversi, quali:

- aumento della vita media;
- la cronicità e la complessità di molte patologie;
- i notevoli cambiamenti della situazione epidemiologica;
- il mutamento delle condizioni sociali;

E che la forte carenza infermieristica, tecnica e di altri operatori delle professioni sanitarie non mediche sta raggiungendo livelli preoccupanti nella nostra Regione, livelli che mettono in discussione il diritto del cittadino alle migliori cure possibili;

Approva la presente legge

Art 1

Libera professione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione

1. il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n.251 (disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, al fine di conseguire una efficace organizzazione dei servizi sanitari regionali, può esercitare attività libero professionale in forma singola o associata al di fuori dell'orario di servizio purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.



Art 2

Libera professione del personale di supporto

1. Il personale di supporto OSA e OSS operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale per il tramite della propria Azienda. A tal fine le aziende ospedaliere, IRCCS, Fondazioni e le ASL istituiscono al proprio interno un apposito ufficio che raccolga i bisogni socio sanitari dei cittadini. Tale attività può essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Art 3

Modalità attuative

1. L'attività libero professionale può essere svolta presso le aziende sanitarie pubbliche o private nel territorio regionale oppure in forma privata purché rispetti le norme contrattuali vigenti (Art. 53 DLgs 165/2001, art. 1 comma 56 ss. Legge n. 662/1996, Contrattazione Collettiva Nazionale ed Integrativa).

2. Il dipendente che intende esercitare la libera professione deve preventivamente darne comunicazione al proprio Ente. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla cessazione dell'attività libero professionale.

3. Il personale sanitario che svolge attività libero professionale ai sensi della presente legge, al fine di garantire al cittadino un livello di eccellenza della prestazione, deve aver assolto nel triennio precedente al proprio debito formativo ECM.

4. Il personale che intende svolgere l'attività libero professionale deve aver stipulato apposita polizza assicurativa RC con primarie compagnie assicuratici.

Art 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale

Tommaso Villa
Stefano Mugnai
Giovanni Santini



Relazione illustrativa

La forte carenza infermieristica, tecnica e di altri operatori delle professioni sanitarie non mediche sta raggiungendo livelli preoccupanti nella nostra Regione, livelli che mettono in discussione il diritto del cittadino alle migliori cure possibili.

Oggi la carenza di personale sanitario sul territorio è stata ovviata rivolgendosi ad infermieri ed operatori sanitari immigrati provenienti soprattutto dai paesi dell'Est e dall'America latina, purtroppo l'evidente difficoltà comunicativa mette in discussione non la professionalità di questi operatori ma l'immediatezza di una pronta risposta assistenziale

Lo scopo della proposta di legge è quello di mettere in campo nuovi professionisti di provata competenza per sostenere il SSR al fine di sopperire alla carenza di personale infermieristico, tecnico-sanitario e di supporto migliorando la risposta assistenziale ai bisogni dei cittadini.

Il legislatore regionale autorizza il personale sanitario non medico ad esercitare l'attività libero professionale al fine di soddisfare la crescente domanda assistenziale legata a fattori diversi, quali:

- aumento della vita media;
- la cronicità e la complessità di molte patologie;
- i notevoli cambiamenti della situazione epidemiologica;
- il mutamento delle condizioni sociali;

Con questo intervento sarà possibile per i cittadini toscani di usufruire di prestazioni assistenziali svolte da professionisti che possiedono competenze certificate arginando in tal modo il fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni.

Questo permetterà al personale sanitario operante nelle Aziende di poter far fronte ai costi della vita dando loro la possibilità di esercitare libera professione sul territorio o presso altre strutture del SSR o con esso convenzionato.

L'attivazione della libera professione non comporterà maggiori oneri a carico della finanza regionale e potrà essere esercitata dal personale purché non in conflitto di interessi rispetto all'espletamento delle proprie attività istituzionali.